



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 88

del 29/09/2021

OGGETTO: **MODIFICA AL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA - ANNO 2021 - CON CONTESTUALE MODIFICA AL DUP 2021-2023 -1^ VARIAZIONE.**

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 18:50 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA		X	FABBRIZZI RICCARDO	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA	X		DI ROSA SIMONA	X	
BAGNOLI ATHOS	X		PICCHIELLI ANDREA		X
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		BATTINI VITTORIO		X
IALLORENZI ROBERTO	X		CHIAVACCI GABRIELE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		CIONI BEATRICE	X	
CAPORASO ROBERTO	X		MASI LEONARDO	X	
CIONI SIMONA	X		BALDI ANNA		X
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 21 - Assenti n° 4

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.
Scrutatori: FLUVI SARA, CIONI SIMONAMONA, PAVESE FEDERICO.

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che:

- l'art. 42 c. 2 lettera b) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- l'art. 3 comma 55 della legge 24.12.2007, n. 244, modificato dall'art.46, comma 2 della legge 133/2008, subordina l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione stessa alla preventiva programmazione del Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2) lett. B) del TUEL 18.08.2000 n. 267, norma quest'ultima che attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi triennali ed elenco annuale delle opere pubbliche ecc.....;
- tale previsione è diretta a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a contenere la spesa corrispondente, utilizzando in primis e nel modo migliore le risorse umane già in servizio ed in possesso delle necessarie competenze;
- l'art. 3 comma 56 del menzionato della legge 244/2007, sostituito dall'art. 46 comma 3 della legge 133/2008, dispone: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali";

Tenuto conto che in materia di incarichi e consulenze occorre fare riferimento:

- all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 46 comma 1 della legge 133/2008 il quale stabilisce i presupposti essenziali per il ricorso ad incarichi esterni precisando in particolare:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve aver preventivamente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (lettera così modificata dall'art. 1, comma 147, L. 24 dicembre 2012, n. 228);
 - d) devono essere preventivamente determinati, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;



- all'art. 7 comma 6 bis della norma in discorso il quale impone altresì agli Enti di disciplinare e rendere pubbliche, nel rispetto dei propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Considerato che l'approvazione del Programma degli incarichi in oggetto costituisce il presupposto necessario per l'attivazione della procedura finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione, cioè di quegli incarichi che si configurano come:

- a) prestazioni d'opera intellettuale (studi, ricerche, consulenze);
- b) incarichi di collaborazione, cioè gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza".

Tenuto conto che all'interno del "Programma degli incarichi", sulla base di pareri espressi dalla Corte dei Conti, non è necessario includere, ai fine della legittimità del loro affidamento, alcune categorie di incarichi, quali:

- gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
- gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso e di gara);
- gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, caratterizzati dalla necessità della continuità (ad esempio Medico del Lavoro incaricato ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente, ivi compresi gli incarichi per i consulenti tecnici di parte;
- gli incarichi previsti dall'art. 90 e 110 del Tuel;
- gli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

Vista la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 della Corte dei Conti che definisce le fattispecie di "incarico di ricerca, studio e consulenza", distinguendole dalle altre fattispecie di collaborazione autonoma;

Visto il Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, approvato con Delibera di Giunta n. 122 del 03/06/2009;

Ricordato che:

- l'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale riferita agli incarichi di studio ex art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, che richiedono sempre la consegna di una relazione scritta ed agli incarichi di consulenza, che si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno, non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009;



- il D.L. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013 ha modificato la suddetta norma stabilendo, anche per gli enti locali, che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (anche conferiti a dipendenti pubblici) non potesse essere superiore, per l'anno 2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014, così come determinati dalla applicazione dell'art.6, co.7, del D.L. 78/2010;

Visto l'art. 21-bis del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017 il quale dispone:

“1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

- a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) all'articolo 27, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243)”.

Visto il D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito con Legge 19/12/2019 n. 157 il quale all'art. 57 comma 2-bis dispone “a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'art. 21-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e il comma 905 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati”.

Richiamati:

- l'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, dall'art. 6, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente dall'art. 17, comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124, che dispone il divieto per le p.a., di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.;



- il comma 1 dell'art.14 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” laddove dispone che, a decorrere dall’anno 2014, le p.a. non possano conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/02/2021 con la quale veniva approvato il “Programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2021”;

Vista la nota prot. 64926 del 21/09/2021 rimessa dal Dirigente dei Servizi alla Persona, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) nella quale sono contenute le motivazioni per le quali viene proposta al Consiglio Comunale la variazione del programma per l'affidamento di collaborazioni esterne per l'anno 2021 e la relativa scheda;

Ritenuto di dare esecuzione alle variazioni di cui sopra;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42, comma 2;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale e Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti:

Presenti 21

Favorevoli 17

Astenuti 4 (Poggianti, Pavese, Di Rosa, Chiavacci,)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori;

d e l i b e r a



- 1) di prendere atto ed approvare le proposte di modifica al Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna per l'anno 2021 presentate dal Dirigente dei Servizi alla Persona con la nota prot.64926 in data 21/09/2021 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A) e la relativa scheda;
- 2) di apportare conseguentemente al Programma degli incarichi di collaborazione esterna per l'anno 2021, approvato con la deliberazione CC. n. 19 del 15/02/2021, dando atto che la suddetta modifica comporta variazione al DUP 2020-2022 in quanto il Programma degli incarichi ne costituisce un allegato;
- 3) di dare atto pertanto che il "Programma degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2021", integrato delle variazioni di cui sopra, viene allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera B);
- 4) di dare atto altresì che il DUP 2021-2023 è variato nella parte che concerne la programmazione degli incarichi di collaborazione esterni, come da Programma allegato B) che ne diviene allegato parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che i Dirigenti – già con la proposta di inserimento nel "Programma incarichi 2020" si sono assunti la responsabilità di garantire che:
 - l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'A.C. e ad obiettivi strategici e operativi previsti nell'ambito della proposta di D.U.P 2021-2023;
 - l'affidamento dell'incarico di collaborazione esterna risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'A.C.;
 - si è fatto preliminarmente accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente, assegnate ai vari Settori;
- 6) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Dopodiché il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di procedere con i successivi adempimenti ai fini dell'affidamento degli incarichi di collaborazioni autonome esterne;

Con successiva votazione e con voti:

Presenti	21	
Favorevoli	17	
Astenuti	4	(Poggianti, Pavese, Di Rosa, Chiavacci,)



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

